

COMITATO SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

CRC/GC/2005/6

Trentanovesima sessione

3 giugno 2005

COMMENTO GENERALE N. 6

Trattamento dei bambini
separati dalle proprie
famiglie e non
accompagnati, fuori dal
loro paese d'origine

Il seguente Commento generale n. 6 sul **trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine**, è stato pubblicato dal Comitato sui diritti dell'infanzia il 3 giugno del 2005.

Il Comitato pubblica regolarmente la sua interpretazione del contenuto delle norme sui diritti umani, nella forma di Commenti generali su questioni tematiche, al fine di assistere gli Stati parti nel compimento dei loro obblighi sanciti dalla Convenzione e di sostenere le organizzazioni internazionali e le agenzie specializzate nel conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia è stato istituito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (art. 43) ed è composto da 18 esperti, che hanno il compito di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'attuazione degli obblighi contratti con la ratifica della Convenzione e dei due Protocolli Opzionali alla Convenzione, il Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.

Gli Stati parti si impegnano a sottoporre i propri Rapporti periodici al Comitato entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni.

SOMMARIO

I. OBIETTIVI DEL COMMENTO GENERALE	7
II. STRUTTURA E OBIETTIVI DEL COMMENTO GENERALE	9
III. DEFINIZIONI	9
IV. PRINCIPI APPLICABILI	10
a) Obblighi di legge degli Stati parti, riguardanti tutti i bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, all'interno dei propri territori, e relative misure di attuazione	10
b) Non discriminazione (art. 2)	13
c) L'interesse superiore del bambino come considerazione preminente nella ricerca di soluzioni di breve e lungo periodo (art. 3)	13
d) Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)	14
e) Il diritto del bambino di esprimere liberamente la propria opinione (art. 12)	15
f) Il rispetto del principio del <i>non refoulement</i>	16
g) Riservatezza	16
V. RISPOSTE A BISOGNI DI PROTEZIONE DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO	17
a) Valutazione e misure iniziali	17
b) Nomina di un tutore o di un consulente e di un rappresentante legale (artt.18(2) e 20(1))	19
c) Disposizioni per la protezione e il collocamento (artt. 20 e 22)	20
d) Pieno accesso all'educazione (artt. 28, 29(1)(c), 30 e 32)	22

e) Il diritto a un livello di vita dignitoso (art. 27)	23
f) Il diritto a godere del miglior stato di salute e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione (artt. 23, 24 e 39)	23
g) Prevenzione del traffico, dello sfruttamento sessuale, e di ogni altra forma di sfruttamento, abuso e violenza (artt. 34, 35 e 36)	24
h) Prevenzione del reclutamento militare e protezione dei bambini dagli effetti dei conflitti armati (artt. 38 e 39)	26
i) Prevenzione e trattamento in caso di privazione della libertà	28
VI. ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ASILO, MISURE DI PROTEZIONE LEGALE E DIRITTI RELATIVI ALL'ASILO	29
a) Aspetti generali	29
b) Accesso alle procedure di asilo, indipendentemente dall'età	30
c) Procedure di protezione e misure di sostegno (art. 3(3))	31
d) Valutazione a misura di bambini dei bisogni di protezione, in considerazione delle forme di persecuzione cui sono soggetti	32
e) Pieno godimento dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati, internazionalmente riconosciuti, da parte dei bambini aventi lo status di rifugiato (art. 22)	33
f) Altre forme complementari di protezione per i bambini	33
VII. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, RITORNO NEL PAESE DI ORIGINE E ALTRE SOLUZIONI DUREVOLI	34
a) Aspetti generali	34
b) Ricongiungimento familiare	34
c) Ritorno al paese di origine	36

d) Integrazione locale	37
e) Adozione internazionale (art. 21)	38
f) Il trasferimento in un paese terzo	39
VIII. FORMAZIONE, DATI E STATISTICHE	40
a) Formazione del personale che si occupa dei bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie	40
b) Dati e statistiche sui bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie	41

COMMENTO GENERALE N. 6

Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori del loro paese d'origine

I. OBIETTIVI DEL COMMENTO GENERALE

1. L'obiettivo del Commento Generale è quello di richiamare l'attenzione sulla situazione particolarmente vulnerabile dei bambini¹ non accompagnati e separati dalle loro famiglie; di descrivere le molteplici sfide che gli Stati e altri soggetti devono affrontare nell'assicurare che tali bambini possano godere dei loro diritti; e di fornire consigli sulla protezione, la cura e il trattamento adeguato dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie, sulla base di quanto sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia, con particolare riferimento ai principi di non-discriminazione, dell'interesse superiore del bambino, e del diritto del bambino a esprimere liberamente la propria opinione.
2. L'adozione del Commento Generale è la conseguenza dell'osservazione, da parte del Comitato, di un incremento del numero di bambini che si trovano in tali situazioni. Sono diverse e numerose le ragioni che portano un bambino a diventare non accompagnato o a venire separato dalla propria famiglia: la persecuzione del bambino o dei suoi genitori, i conflitti internazionali e le guerre civili, il traffico di esseri umani che può avvenire in vari contesti e può assumere varie forme, inclusa la vendita da parte dei genitori, e la ricerca di opportunità economiche migliori.
3. L'adozione del Commento Generale è inoltre motivata dall'individuazione, da parte del Comitato, di un certo numero di lacune negli interventi

1. Per bambino si intende, come sancito nell'articolo 1 della Convenzione, "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile".

di protezione di questi bambini: i bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie corrono rischi maggiori di altri soggetti, come lo sfruttamento e la violenza sessuale, il reclutamento militare, il lavoro minorile (anche nell'ambito delle famiglie affidatarie) e la detenzione. Spesso sono discriminati ed è negato loro l'accesso al cibo, a un rifugio, a un'alloggio, ai servizi sanitari e all'istruzione. Le bambine separate dalle loro famiglie e non accompagnate sono particolarmente a rischio di subire forme di violenza connesse al loro genere, inclusa la violenza domestica. In alcuni casi tali bambini non hanno la possibilità di essere correttamente identificati, di essere registrati, di veder definita esattamente la loro età, di possedere dei documenti, di rintracciare le proprie famiglie, di avere dei tutori legali o un'assistenza legale. In molti paesi ai bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie è spesso negata l'entrata; inoltre essi sono di frequente trattenuti dagli ufficiali alle frontiere o dagli uffici per l'immigrazione, e nei casi in cui sono ammessi viene negato loro l'accesso alla richiesta di asilo o la loro richiesta non segue, nelle modalità, una procedura rispettosa della loro età e del loro sesso. Alcuni paesi proibiscono ai bambini separati dalle loro famiglie, che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiati, di poter fare domanda per il ricongiungimento familiare; altri permettono il ricongiungimento ma impongono delle condizioni così restrittive da rendere impossibile il suo ottenimento. A molti di questi bambini viene riconosciuto uno status temporaneo che è valido fino al compimento dei 18 anni, e vi sono pochi programmi per il ritorno in patria.

4. Preoccupazioni come queste hanno portato il Comitato a sollevare con frequenza, nelle sue Osservazioni Conclusive, i problemi relativi ai bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Questo Commento Generale individuerà e consoliderà gli standard sviluppati, *inter alia*, tramite gli sforzi di monitoraggio compiuti dal Comitato, e fornirà agli Stati delle linee guida, derivanti dalla Convenzione, dedicate a questo particolare gruppo di bambini. Nell'applicare questi standard, gli Stati parti devono riconoscere il loro carattere evolutivo e quindi la possibilità che i loro obblighi si sviluppino oltre gli standard qui articolati. Questi standard non possono in alcun modo limitare ulteriori diritti e benefici offerti ai bambini non accompagnati o separati, derivanti da strumenti regionali sui diritti umani o da sistemi nazionali, da norme internazionali e regionali sui rifugiati o dal diritto umanitario internazionale.

II. STRUTTURA E OBIETTIVI DEL COMMENTO GENERALE

5. Questo Commento Generale si riferisce ai bambini separati e non accompagnati che si trovano fuori dal loro paese di origine (in conformità all'art. 7) o, se apolidi, che si trovano fuori dal loro paese di residenza abituale. Il Commento Generale si applica a tutti i bambini, senza considerare il loro status di residenza e le ragioni per le quali sono all'estero, siano essi non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Tuttavia, non si applica ai bambini che non hanno attraversato un confine internazionale, anche se il Comitato riconosce ugualmente per essi, che siano separati dalle proprie famiglie o non accompagnati, l'esistenza di responsabilità interne degli Stati e ritiene che molte delle indicazioni fornite sono valide anche per questi bambini. Il Comitato, pertanto, incoraggia gli Stati a tener conto degli aspetti di questo Commento Generale relativi alla protezione, alla cura e al trattamento dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie, che si trovino in difficoltà all'interno del proprio paese.
6. Mentre il mandato del Comitato è limitato alla sola funzione di supervisionare l'applicazione della Convenzione, gli sforzi interpretativi devono essere condotti all'interno dell'intera gamma delle norme internazionali sui diritti umani, pertanto il Commento Generale adotta un approccio olistico nell'affrontare la questione del corretto trattamento dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie, riconoscendo che tutti i diritti umani, compresi quelli sanciti dalla Convenzione, sono indivisibili e interdipendenti. L'importanza degli altri strumenti internazionali sui diritti umani per la protezione dei minori è riconosciuta nel Preambolo della Convenzione.

III. DEFINIZIONI

7. **Bambini non accompagnati** (anche chiamati minori non accompagnati). Sono bambini (come definiti dall'articolo 1 della Convenzione) che sono stati separati da entrambi i genitori o da altri parenti, e che sono privi delle cure di un adulto, che per legge o per consuetudine, ha tale responsabilità.
8. **Bambini separati dalla propria famiglia**. Sono bambini (come definiti dall'articolo 1 della Convenzione) che sono stati separati da entrambi i genitori.

ri o dagli adulti che, per legge o per consuetudine, si sono presi cura di loro, ma non necessariamente da altri parenti. Perciò potrebbero essere bambini accompagnati da altri membri adulti della famiglia.

9. Un bambino, secondo l'articolo 1 della Convenzione, è "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maggiore età in virtù della legislazione applicabile". Ciò significa che all'interno del territorio statale, qualunque attività di governo riguardante i bambini, non può definire il bambino in modo da discostarsi dalle norme che determinano la maggiore età nello Stato medesimo.
10. Se non specificato diversamente, le linee guida si applicano ai bambini sia non accompagnati che separati dalle proprie famiglie.
11. **Paese di origine.** È il paese di cui si ha la cittadinanza o, nel caso di bambini apoliti, è il paese di residenza abituale.

IV. PRINCIPI APPLICABILI

a) Obblighi di legge degli Stati parti, riguardanti tutti i bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, all'interno dei propri territori, e relative misure di attuazione

12. Sulla base della Convenzione, lo Stato ha degli obblighi nei confronti di ogni bambino che si trovi all'interno del suo territorio e di tutti i bambini che ricadono nella sfera della propria giurisdizione (art. 2). Questi obblighi dello Stato non possono essere ridotti, né arbitrariamente, né unilateralmente, escludendo alcune zone o aree dal territorio dello Stato o definendo particolari aree o zone come non soggette, o soggette solo parzialmente, alla giurisdizione dello Stato. Inoltre, gli obblighi degli Stati, ai sensi della Convenzione, sussistono, all'interno dei confini statali, anche nei confronti di bambini che ricadono nella sfera di giurisdizione dello Stato durante il tentativo di entrare nel territorio del paese. Pertanto, dei diritti della Convenzione non godono solo i bambini cittadini dello Stato parte, e per tale motivo, se non esplicitamente affermato diversamente nella Convenzione, tali diritti devono essere esigibili da tutti i bambini - inclusi quelli richiedenti asilo politico, aventi lo status di rifugiati e

migranti - indipendentemente dalla loro nazionalità, status d'immigrazione o apolidia.

- 13.** Gli obblighi che derivano dalla Convenzione nei confronti dei bambini non accompagnati e di quelli separati dalle proprie famiglie riguardano tutti i settori statali (esecutivo, legislativo e giudiziario). Comprendono l'obbligo di dotarsi di una legislazione nazionale; di creare delle strutture amministrative; di promuovere la necessaria ricerca, l'informazione, la compilazione dei dati, e di realizzare ampie attività di formazione a supporto di tali misure. Questi obblighi legali di natura sia negativa che positiva, non solo esigono che gli Stati non adottino misure che violino i diritti di questi bambini, ma esigono anche che siano adottate misure per assicurare il loro pieno godimento, senza alcuna discriminazione. Queste responsabilità non si limitano alla protezione e all'assistenza ai bambini che sono già non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, ma comprendono anche misure atte a prevenire la separazione (incluse le misure di protezione nei casi di evacuazione). L'aspetto positivo di questi obblighi di protezione si estende fino a richiedere agli Stati di adottare tutte le misure necessarie per individuare il prima possibile i bambini a rischio di diventare non accompagnati o separati, anche ai confini; di realizzare attività di analisi del loro percorso; e quando possibile e nell'interesse superiore del bambino, di ricongiungere al più presto alle loro famiglie i bambini separati o non accompagnati.
- 14.** Come riaffermato nel suo Commento Generale N.5 (CRC/C/CG/2003/5, punti 18-23), gli Stati parti della Convenzione devono assicurare che le disposizioni e i principi del trattato trovino pieno riscontro e abbiano effetti legali nella legislazione interna pertinente. In caso di qualsiasi contrasto con la legislazione, la prevalenza deve essere sempre accordata alla Convenzione, alla luce dell'articolo 27 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969.
- 15.** Al fine di creare un contesto giuridico positivo e alla luce dell'articolo 41(b) della Convenzione, gli Stati parti sono incoraggiati a ratificare altri strumenti internazionali che fanno riferimento a questioni relative ai bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, inclusi i due Protocolli Opzionali alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (concernenti il coinvolgi-

mento dei bambini nei conflitti armati e la vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante i bambini), la Convenzione del 1984 contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti (la C.A.T.), la Convenzione del 1979 sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati, la Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia, la Convenzione del 1954 sulla condizione degli apolidi, la Convenzione dell'Aia del 1993 sulla protezione dei bambini e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla giurisdizione, la legislazione applicabile, il riconoscimento, l'applicazione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la protezione dei bambini, la quarta Convenzione di Ginevra del 12 aprile 1949, il Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I) dell'8 giugno 1977, il Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, relativa alla protezione delle vittime dei conflitti armati non di carattere internazionale (Protocollo II) del 8 giugno 1977. Inoltre, il Comitato incoraggia gli Stati parti della Convenzione e gli altri interessati a prendere in considerazione le linee guida dell'ACNUR sulla Protezione e sulla cura (1994) e i Principi guida inter-agenzie sui bambini non accompagnati e separati dalla famiglia².

16. Vista la natura cogente degli obblighi derivanti dalla Convenzione e il loro carattere di *lex specialis*, l'articolo 2 paragrafo 3 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali non è applicabile ai bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie. Nell'applicare l'articolo 4 della Convenzione, va tenuta in considerazione la natura particolarmente vulnerabile dei bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, come esplicitamente riconosciuta all'articolo 20 della stessa Convenzione, così da dare priorità all'assegnazione delle risorse disponibili per questi bambini. Gli Stati hanno il dovere di accettare e facilitare l'assistenza offerta, in virtù dei rispettivi mandati, dall'UNICEF, dall'ACNUR e da altre organizzazioni internazionali governative e non (art. 22 (2) della Convenzione) così da poter soddisfare i bisogni di questi bambini.

2. Questi Principi guida sono stati adottati congiuntamente dal Comitato internazionale della Croce Rossa, dall'International Rescue Committee, Save the Children /UK, UNICEF, ACNUR, e World Vision International. Tali principi si prefiggono di orientare il lavoro di tutti i membri della Commissione permanente inter-agenzie, nei confronti dei bambini separati e non accompagnati.

17. Il Comitato ritiene che le riserve apposte alla Convenzione dagli Stati parti non dovrebbero in alcun modo limitare i diritti dei bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie. Così come è stato fatto sistematicamente con gli Stati membri durante il processo di analisi dei rapporti, il Comitato raccomanda che, alla luce della Dichiarazione di Vienna e del Programma di azione adottati alla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani di Vienna³, le riserve che limitano i diritti dei bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie debbano essere riconsiderate con l'obiettivo di ottenerne il ritiro.

b) Non discriminazione (art. 2)

18. Il principio di non discriminazione si applica, in tutti i suoi aspetti, a ogni questione che riguarda i bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. In particolare, proibisce ogni discriminazione nei confronti di bambini, siano essi non accompagnati o separati dalle loro famiglie, rifugiati, richiedenti asilo politico o migranti. Questo principio, se adeguatamente compreso, non previene, ma richiede una differenziazione sulla base delle differenti esigenze di protezione dei bambini, a seconda dell'età e/o del genere. Dovrebbero essere prese delle misure per correggere l'eventuale percezione errata e negativa da parte della società dei bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie. L'adozione di politiche o di altre misure relative all'ordine pubblico e riguardanti i bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie è permessa solamente qualora sia basata sulla legge; comporti una valutazione individuale invece che collettiva; sia conforme al principio di proporzionalità; e rappresenti l'opzione meno intrusiva. Per non violare il principio di non discriminazione, queste misure non devono pertanto essere applicate a un gruppo o collettivamente.

c) L'interesse superiore del bambino come considerazione preminente nella ricerca di soluzioni di breve e lungo periodo (art. 3)

19. L'articolo 3(1) afferma che "in tutte le decisioni relative ai bambini, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribu-

3. Conferenza mondiale sui Diritti Umani, Vienna, 14-25 giugno 1993, "Dichiarazione di Vienna e Piano di Azione", A/CONF.157/23

nali, della autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente". Nel caso del bambino sfollato, questo principio deve essere rispettato durante tutte le fasi del trasferimento. Durante ognuna di queste fasi, nel corso dell'elaborazione di qualunque decisione che possa avere un impatto sulla vita del bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia, deve essere definito chiaramente quale sia il suo interesse superiore.

20. Per determinare quale sia l'interesse superiore del bambino è necessaria una valutazione chiara e omnicomprensiva della sua identità, comprendente la sua nazionalità, l'educazione, l'appartenenza etnica, culturale e linguistica, le sue particolari debolezze e necessità di protezione. Pertanto, permettere al bambino di entrare nel territorio è un prerequisito per questo iniziale processo di valutazione. Il processo di valutazione dovrebbe avvenire in un'atmosfera accogliente e sicura e dovrebbe essere realizzato da professionisti qualificati, che hanno ricevuto una formazione sulle tecniche di intervista attente sia all'età che al genere.
21. I passi successivi, come la nomina di un tutore il più rapidamente possibile, assumono la funzione di misure di protezione per assicurare il rispetto dell'interesse superiore del bambino non accompagnato o separato dalla sua famiglia; di conseguenza per il bambino si dovrebbe avviare il procedimento di richiesta di asilo politico o altri procedimenti amministrativi o giudiziari solo dopo la nomina del tutore. Nei casi in cui i bambini sono coinvolti nei procedimenti di richiesta di asilo politico e altri procedimenti amministrativi e giudiziari, dovrebbe essere assicurato un rappresentante legale oltre che un tutore.
22. Il rispetto dell'interesse superiore del bambino richiede inoltre che, là dove le autorità competenti abbiano messo il bambino separato o non accompagnato nelle condizioni di "ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica e mentale", lo Stato riconosca il diritto del bambino a una "verifica periodica" di questo trattamento e di ogni altro intervento relativo alla sua posizione e alla sua collocazione (articolo 25 della Convenzione).

d) Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)

23. Gli obblighi dello Stato parte, ai sensi dell'articolo 6, comprendono la più

ampia protezione possibile dalla violenza e dallo sfruttamento, che potrebbero mettere in pericolo il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino. I bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie sono vulnerabili nei confronti di innumerevoli rischi che condizionano la loro sopravvivenza, la loro vita e il loro sviluppo, come il traffico a fini sessuali o altre forme di sfruttamento, o il coinvolgimento in attività criminali che potrebbero danneggiare il bambino, o in casi estremi causarne la morte. Di conseguenza, l'articolo 6 deve essere applicato da tutti gli Stati parti, in particolare quando può darsi che sia coinvolto il crimine organizzato. Sebbene il tema del traffico dei bambini vada oltre l'obiettivo del Commento Generale, il Comitato riconosce che in molti casi vi è un collegamento tra il traffico e la condizione di bambini separati e non accompagnati.

24. Il Comitato ritiene che debbano essere prese delle misure concrete a tutti i livelli per proteggere i bambini da tutti i rischi qui menzionati. Queste misure potrebbero comprendere: procedure prioritarie per i bambini vittime della tratta, l'immediata nomina di tutori, fornire informazioni ai bambini riguardo i rischi nei quali potrebbero incorrere e creare delle misure di controllo per i bambini particolarmente a rischio. Tali misure dovrebbero essere valutate periodicamente per assicurarne l'efficacia.

e) Il diritto del bambino di esprimere liberamente la propria opinione (art. 12)

25. Secondo l'articolo 12 della Convenzione, per determinare le misure che devono essere adottate nei confronti dei bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, devono essere presi in considerazione le opinioni e i desideri del bambino (art.12(1)). Per consentire un'espressione informata delle loro opinioni e dei loro desideri è necessario che siano messe a loro disposizione tutte le informazioni riguardanti, ad esempio, la situazione giuridica, i servizi disponibili, compresi i mezzi di comunicazione, i procedimenti per la richiesta di asilo, le azioni per rintracciare le famiglie e la situazione nel paese di origine (artt.13, 17, 22 (2)). Le opinioni del bambino vanno prese in considerazione anche relativamente alla nomina di un tutore, alle cure, al collocamento e alla rappresentanza legale. Queste informazioni devono essere fornite in una maniera appropriata all'età e al livello di comprensione del bambino. Poiché la partecipazione dipende anche dalla possibilità di comprensione e comunicazione, la presenza di interpreti, se necessaria, dovrebbe essere disponibile durante tutte le fasi della procedura.

f) Il rispetto del principio del *non refoulement*

26. Per assicurare ai bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie un trattamento appropriato, gli Stati parti devono rispettare in pieno il principio di *non refoulement* che deriva dalle norme di diritto internazionale poste a tutela dei diritti umani, dal diritto umanitario e sui rifugiati, e, in particolare, devono rispettare i principi sanciti dall'articolo 33 della Convenzione sui Rifugiati del 1951 e dall'articolo 3 della Convenzione contro la Tortura.
27. Inoltre, nel soddisfare gli obblighi sanciti dalla Convenzione, gli Stati non possono riportare un bambino in un paese qualora ci siano fondati motivi di un rischio reale di danni irreparabili, come quelli contemplati, ma non limitandosi solo a essi, negli articoli 6 e 37 della Convenzione. Questo deve valere sia nel paese in cui il bambino sarà trasferito, sia in qualunque altro paese in cui potrà essere trasferito successivamente. Questi obblighi di *non refoulement* si applicano comunque, anche se serie violazioni di questi diritti, derivanti dalla Convenzione, vengono compiute da attori non statali o se queste violazioni sono deliberatamente compiute o sono conseguenza indiretta di un'azione o di una mancata azione. La valutazione del rischio di gravi violazioni deve essere condotta con metodi che tengano conto sia dell'età che del sesso del bambino, come per esempio le serie conseguenze provocate dall'insufficiente disponibilità di cibo e servizi sanitari.
28. Poiché il reclutamento e la partecipazione alle ostilità da parte di minori comporta un elevato rischio di danno irreparabile ai loro diritti umani, compreso il diritto alla vita, gli obblighi statali ai sensi dell'articolo 38 della Convenzione, in connessione con gli articoli 3 e 4 del *Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati*, hanno effetti extra-territoriali e gli Stati dovranno comunque astenersi dal riportare un bambino ai confini di uno Stato dove vi è il rischio di reclutamento, non solo come combattente, ma anche per fornire prestazioni sessuali ai militari o dove vi è il rischio reale di una partecipazione diretta o indiretta alle ostilità, sia combattendo sia svolgendo altri compiti militari.

g) Riservatezza

29. Gli Stati parti sono tenuti a proteggere la riservatezza delle informazioni

ricevute relative a un bambino non accompagnato e separato, in coerenza con l'obbligo di protezione dei diritti dei bambini, compreso il diritto alla privacy (art. 16). Questo obbligo si applica in tutti i campi, compreso quello della salute e dei diritti sociali. Occorre prestare attenzione a che le informazioni ottenute e legittimamente condivise per uno scopo preciso, non siano utilizzate in modo inappropriato per altri fini.

30. Le preoccupazioni relative alla riservatezza riguardano anche il rispetto dei diritti di altre persone. Per esempio, nell'ottenimento, condivisione e conservazione delle informazioni raccolte riguardanti i bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, si deve fare attenzione a non mettere a repentaglio persone che ancora sono nel paese di origine del bambino in particolare i membri della sua famiglia. Inoltre, le informazioni su dove si trovi il bambino devono essere negate ai genitori, dove necessario per la sicurezza del bambino o per assicurare in ogni modo il suo "interesse superiore".

V. RISPOSTE A BISOGNI DI PROTEZIONE DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO

a) Valutazione e misure iniziali

31. L'interesse superiore del bambino deve essere il principio guida per determinare le necessità di protezione e l'ordine di misure da prendere nei confronti dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Queste prime procedure di valutazione, in particolare, comprendono quanto segue:

A. Rendere prioritaria l'**identificazione** del bambino come non accompagnato o come separato dalla propria famiglia al momento dell'arrivo alla frontiera o non appena le autorità vengono a conoscenza della presenza del bambino nel territorio del paese (art. 8). Questi criteri di identificazione includono anche una valutazione dell'età e dovrebbero prendere in considerazione non solo le sembianze dell'individuo ma anche la sua maturità psicologica. Inoltre, la valutazione deve essere svolta in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell'età e del sesso; in modo garbato, cercando di evitare ogni rischio di violazione dell'integrità fisica del bambino; nel pieno rispetto della dignità umana, e nei casi incerti in

con cui c'è la possibilità che si tratti di un minore, si dovrebbe accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino.

- B. La **registrazione** immediata, attraverso un'intervista iniziale realizzata da personale qualificato con modalità appropriate sia all'età che al sesso del bambino, in una lingua che il bambino comprende, così da poter raccogliere i suoi dati biografici e sociali, al fine di accertarne l'identità e, se possibile, identificare ambedue i genitori, eventuali fratelli, oltre la cittadinanza del bambino, dei fratelli e dei genitori.

Continuando il processo di registrazione vanno **raccolte ulteriori informazioni**, per poter soddisfare i bisogni specifici del bambino. Queste informazioni dovrebbero includere:

- le ragioni della separazione o della mancanza di accompagnamento;
 - una valutazione sulle condizioni di particolari vulnerabilità del bambino includendo i bisogni di protezione sanitari, fisici, psico-sociali, materiali o di altro genere, comprendendo anche quelli conseguenti alla violenza domestica, al traffico di essere umani o ad altri traumi.
- C. Tutte le informazioni disponibili per determinare la potenziale sussistenza di bisogni di protezione internazionale, inclusi quelli dovuti a "una paura fondata dovuta alla persecuzione per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o politico" nel paese di origine del bambino (art.1A(2), Convenzione sui diritti dei rifugiati del 1951); o dovuti a un'aggressione esterna, occupazione, e dominio straniero, oltre a eventi che disturbano l'ordine pubblico (art. 1(2), della Convenzione sugli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa); o riguardanti gli effetti indiscriminati di una violenza generalizzata.
- D. I bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie dovrebbero essere forniti di **documenti** che attestino la loro identità il prima possibile.
- E. L'attività volta a **rintracciare** i membri della famiglia deve essere iniziata non appena possibile (artt.22(2), 9(3) e 10(2).)

32. Qualunque altra azione riguardante lo status di residenza o altri status del bambino sul territorio dello Stato deve fondarsi sui riscontri del processo di valutazione iniziale, condotto con le procedure sopra menzionate. Gli Stati dovrebbero astenersi dall'indirizzare i bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie alle procedure di richiesta di asilo politico, se la loro presenza nel territorio dello Stato non solleva la questione dei bisogni di protezione internazionale dei rifugiati. Tutto questo senza arrecare alcun pregiudizio all'obbligo degli Stati di indirizzare i bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie a quelle procedure di protezione, previste dalla normativa che tutela i diritti sociali dei minori.

b) Nomina di un tutore o di un consulente e di un rappresentante legale, (artt.18(2) e 20(1))

33. Gli Stati devono dotarsi di un quadro di riferimento legislativo e prendere le misure necessarie ad assicurare una rappresentazione adeguata dell'interesse superiore del bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia. Gli Stati sono perciò tenuti a nominare un tutore o un consulente non appena sia stato individuato un bambino non accompagnato o separato e devono vigilare sulle disposizioni che riguardano il bambino fino a quando non abbia raggiunto la maggiore età o finché non abbia lasciato il territorio e/o la giurisdizione del territorio, in modo conforme alla Convenzione o ad altri obblighi internazionali. Il tutore deve essere consultato e informato su tutte le azioni che riguardano il bambino. Inoltre il tutore dovrebbe avere l'autorità di essere presente in tutti i processi decisionali e di pianificazione, quando il bambino viene ascoltato per questioni legate alla sua situazione migratoria e alle richieste giudiziali, nei casi di adozione di soluzioni di cura e custodia del minore e in tutti i tentativi di ricerca di una soluzione durevole. Il tutore, o il consulente, dovrebbe avere le competenze necessarie in merito alla cura del bambino, per garantire che il suo interesse superiore sia salvaguardato e che i bisogni di carattere legale, sociale, sanitario, psicologico, materiale ed educativo siano adeguatamente soddisfatti tramite, tra gli altri, lo stesso tutore, che agirebbe come anello di congiunzione tra il bambino e le agenzie o gli individui specializzati che assicurano costantemente al bambino le cure necessarie. Le agenzie o gli individui i cui interessi potrebbero potenzialmente essere in contrasto con quelli del bambino non dovrebbero essere eleggibili a ottenere la tutela. Per esempio, gli adulti con cui non vi sono parentele, la cui

principale relazione con il bambino sia quella di un datore di lavoro, dovrebbero essere esclusi dal ruolo di tutori.

34. Nel caso di bambini separati dai genitori la custodia dovrebbe essere regolarmente assegnata al membro della famiglia che lo accompagna o a un altro membro della famiglia allargata. Tuttavia, in considerazione dell'interesse superiore del bambino ciò non può valere, ad esempio, nel caso in cui l'adulto che accompagna il bambino abbia abusato di lui. Nei casi in cui il bambino sia accompagnato da un adulto non appartenente alla famiglia o da una persona che comunque se ne prende cura, l'adeguatezza della custodia da parte di questa persona va analizzata più attentamente. Se è disposta a provvedere a un'assistenza giornaliera ma non riesce comunque a rappresentare adeguatamente l'interesse superiore del bambino in tutti gli ambiti e in tutte le fasi della sua crescita, devono essere garantite delle misure aggiuntive (come la nomina di un consulente o rappresentante legale).
35. Devono essere introdotti e implementati dei meccanismi di controllo periodico così da poter monitorare la qualità dell'attività di tutela e assicurare che l'interesse superiore del bambino sia considerato durante il processo decisionale e, in particolare, per prevenire gli abusi.
36. Nei casi in cui i bambini siano coinvolti in procedure di asilo politico, o altri processi amministrativi e giudiziari, oltre a un tutore, dovrebbe essere nominato anche un rappresentante legale.
37. I bambini devono essere sempre informati sulle soluzioni relative alla loro tutela e rappresentanza legale, e le loro opinioni vanno tenute in considerazione.
38. In situazioni di emergenza su larga scala, nelle quali è difficile stabilire le soluzioni di tutela su base individuale, i diritti e l'interesse superiore dei bambini separati e non accompagnati dalle proprie famiglie dovrebbero essere assicurati e promossi dagli Stati e dalle organizzazioni che agiscono per conto dei bambini.

c) Disposizioni per la protezione e il collocamento (artt. 20 e 22)

39. I bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie sono bambini

temporaneamente o definitivamente privati del loro ambiente familiare; per questo motivo sono i beneficiari degli obblighi sanciti dall'articolo 20 della Convenzione, e hanno il diritto di ricevere una protezione e un'assistenza speciali da parte dello Stato.

40. I meccanismi stabiliti dalla legislazione nazionale, in conformità all'articolo 22 della Convenzione, volti ad assicurare ai bambini protezione e assistenza sostitutive, sono destinati anche ai bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie, che si trovano fuori dal loro paese di origine. Esiste una vasta gamma di opzioni per l'assistenza e la protezione, esse sono descritte dall'articolo 20 (3). Si tratta: "...*inter alia*, dell'affidamento familiare, della *kafalah* del diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia". Nella scelta tra queste soluzioni si terrà conto delle condizioni di particolare vulnerabilità in cui può trovarsi il bambino, che non solo è stato privato del suo ambiente familiare, ma si trova fuori dal suo paese di origine. Si terrà conto, inoltre, del genere e dell'età del bambino. In particolare, deve essere assicurato il dovuto riguardo alla continuità nella crescita del bambino, nonché alla sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica, così come accertate nel processo di identificazione, registrazione e documentazione precedentemente effettuato. Assistenza e collocamento devono conformarsi ai seguenti criteri:

- come regola generale, i bambini non dovrebbero essere privati della libertà;
- per poter assicurare una continuità nell'assistenza e considerando l'interesse superiore del bambino, i cambiamenti di residenza dei bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie devono essere limitati ai casi in cui rispondano al loro interesse superiore;
- in base al principio dell'unità familiare, i fratelli dovrebbero essere tenuti insieme;
- a un bambino dovrebbe essere concesso di rimanere con i parenti adulti che sono arrivati con lui o che già abitano nel paese d'accoglienza, salvo che ciò sia contrario al suo interesse superiore. Date la particolare vulnerabilità del bambino, i servizi sociali devono procedere a verifiche periodiche;
- tutte le sistemazioni adottate per i bambini non accompagnati o separati, devono essere sottoposte a regolari supervisioni e valutazioni da parte di persone qualificate così da assicurare la salute sia fisica che psi-

cologica del bambino, tutelarlo dalla violenza domestica o dallo sfruttamento, garantendogli l'accesso all'istruzione e a competenze e opportunità professionali;

- gli Stati e altre organizzazioni sono tenuti a prendere misure idonee ad assicurare la protezione dei diritti dei bambini separati dalle proprie famiglie o non accompagnati che vivono in case gestite dai bambini stessi;
- nelle emergenze di grande portata, l'assistenza temporanea ai bambini non accompagnati deve essere assicurata per un periodo che sia il più breve possibile. Questa assistenza temporanea deve assicurare loro sicurezza e cure fisiche e psicologiche, in un contesto che promuova il loro sviluppo generale;
- i bambini devono essere informati sui provvedimenti di protezione per loro adottati, e le loro opinioni devono essere prese in considerazione.

d) Pieno accesso all'educazione (artt. 28, 29(1)(c), 30 e 32)

41. Gli Stati devono assicurare che il diritto all'istruzione sia garantito durante tutte le fasi del trasferimento. Ogni bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia, e indipendentemente dal suo status, ha il diritto di avere pieno accesso all'istruzione nel paese in cui è entrato, in linea con gli articolo 28, 29(1)(c), 30 e 32 della Convenzione e con i principi generali elaborati dal Comitato. Questo accesso dovrebbe essere garantito senza discriminazione e, in particolare, alle bambine non accompagnate o separate dalle proprie famiglie deve essere garantita un'istruzione sia formale che informale, e anche una formazione professionale a tutti i livelli. L'accesso a un'istruzione di qualità dovrebbe essere garantito anche ai bambini che hanno necessità specifiche, in particolare ai bambini con disabilità.
42. Il bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia deve essere registrato dalle autorità scolastiche competenti il più presto possibile e ricevere assistenza per poter massimizzare le opportunità di apprendimento. Tutti i bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie hanno il diritto di mantenere la loro identità culturale e i loro valori, compreso il mantenimento e lo sviluppo della lingua madre. A tutti gli adolescenti deve essere permesso di frequentare una scuola di formazione sia generale che professionale, e i bambini più piccoli dovrebbero accedere a programmi di scolarizzazione primaria. Gli Stati devono inoltre assicurare che ai bambini separati dalle loro famiglie e non accompagnati vengano

rilasciati i certificati scolastici o altra documentazione comprovanti il livello di preparazione scolastica raggiunto, in particolare in preparazione di trasferimenti, ricollocamenti o rimpatri.

43. Gli Stati, nei casi in cui le possibilità del governo siano limitate, dovranno accettare e facilitare l'assistenza offerta dall'UNICEF, dall'UNESCO, dall'ACNUR e da altre agenzie delle Nazioni Unite nell'ambito dei loro rispettivi mandati, così come, quando opportuno, da altre agenzie intergovernative o non governative (art. 22 (2), per rispondere ai bisogni educativi dei bambini separati e non accompagnati.

e) Il diritto a un livello di vita dignitoso (art. 27)

44. Gli Stati devono assicurare che i bambini separati e non accompagnati abbiano una qualità di vita adeguata al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale e morale. Come sancito dall'articolo 27(2) della Convenzione, gli Stati dovranno provvedere all'assistenza materiale e predisporre programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda la nutrizione, il vestiario e l'abitazione.
45. Gli Stati, nei casi in cui le possibilità del governo sono limitate, dovranno accettare e facilitare l'assistenza offerta dall'UNICEF, dall'UNESCO, dall'ACNUR e da altre agenzie delle Nazioni Unite nell'ambito dei loro rispettivi mandati, così come, quando opportuno, di altre competenti agenzie intergovernative e non governative (art. 22 (2) così da poter assicurare ai bambini non separati e non accompagnati una qualità della vita adeguata.

f) Il diritto a godere del miglior stato di salute e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione (artt. 23, 24 e 39)

46. Nell'attuare il diritto del bambino di godere del miglior stato di salute e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, così come statuisce l'articolo 24 della Convenzione, gli Stati sono tenuti ad assicurare che i bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie abbiano pari accesso ai servizi sanitari rispetto ai bambini cittadini.
47. Per assicurare il loro accesso, gli Stati devono valutare e prestare attenzione alle particolari situazioni e alle vulnerabilità di questi bambini. In

particolare dovrebbero tenere presente che i bambini non accompagnati hanno subito la separazione dalla propria famiglia e, a diversi livelli, sperimentato perdite, traumi, distruzioni e violenze. Molti di questi bambini, in particolare quelli rifugiati, hanno anche subito violenze continue e stress a causa dei conflitti armati in atto nei paesi d'origine. Questo può aver creato un profondo sentimento di abbandono, facendo venir meno la fiducia del bambino nei confronti degli altri. Inoltre, le bambine sono particolarmente soggette all'emarginazione, alla povertà e alla sofferenza nel caso di conflitti armati, e molte hanno subito una violenza sessuale. I profondi traumi vissuti da molti di questi bambini richiedono sensibilità e attenzioni speciali nelle cure e nella riabilitazione.

48. Come sancito all'articolo 39 della Convenzione, gli Stati parti devono assicurare servizi per la riabilitazione per i bambini vittime di qualsiasi forma di abuso, di negligenza, di sfruttamento di tortura, di crudeltà o di ogni altra forma di trattamenti disumani e degradanti, o di un conflitto armato. Per poter facilitare il recupero e la reintegrazione, deve essere intrapresa un'assistenza per la salute mentale basata su di un approccio attento alla cultura del bambino e sensibile alle differenze di genere, quindi deve essere fornita un'assistenza psico-sociale qualificata.
49. Gli Stati, nei casi in cui le possibilità del governo siano limitate, dovranno accettare e facilitare l'assistenza offerta dall'UNICEF, dall'UNESCO, dall'ACNUR e da altre agenzie (art.22(2)) nell'ambito dei loro rispettivi mandati, e anche, quando necessario, da altre agenzie intergovernative e non governative così da poter assicurare ai bambini separati e non accompagnati la salute e i bisogni di cure sanitarie.

g) Prevenzione del traffico, dello sfruttamento sessuale, e di ogni altra forma di sfruttamento, abuso e violenza (artt. 34, 35 e 36)

50. I bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie in un paese che non sia il loro paese di origine sono particolarmente vulnerabili a sfruttamento e ad abusi. Le bambine sono particolarmente a rischio di cadere vittime del traffico, anche a fini di sfruttamento sessuale.

- 51.** Gli articoli 24 e 36 della Convenzione devono essere letti congiuntamente agli obblighi di protezione speciale e di assistenza previsti dall'articolo 20 della Convenzione stessa, così da poter assicurare che i bambini non accompagnati o separati siano protetti dal traffico, dallo sfruttamento sessuale o da altre forme di abusi e violenza.
- 52.** Il traffico, o il "traffico reiterato" nei casi di bambini che siano già stati vittime del traffico, è uno dei molti pericoli affrontati dai bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie. Il traffico dei bambini è una minaccia al loro diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6). Come sancito all'articolo 35 della Convenzione, gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per prevenire questo traffico. Le misure necessarie includono l'identificazione dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie; regolari indagini sui loro spostamenti; campagne informative adeguate all'età, attente alle differenze di genere e condotte con un linguaggio e con modalità comprensibili per un bambino. Dovrebbe essere adottata una legislazione adeguata e meccanismi effettivi per l'attuazione che rispettino le norme sul lavoro regolare e sull'attraversamento delle frontiere.
- 53.** I rischi sono elevati anche per il bambino già vittima del traffico, che sia non accompagnato o separato dalla propria famiglia. Questi bambini non dovrebbero essere penalizzati e dovrebbero ricevere un'assistenza come vittime di una grave violazione dei diritti umani. Alcuni bambini, vittime del traffico, possono avere diritto alla status di rifugiato sulla base della Convenzione del 1951. Inoltre gli Stati dovrebbero assicurare che i bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie, vittime del traffico, che vogliono trovare asilo, o per i quali sussistono comunque indizi sufficienti sulla necessità di una protezione internazionale, abbiano la possibilità di accedere alle procedure di richiesta di asilo. I bambini a rischio di cadere nuovamente vittime del traffico non dovrebbero essere riportati nel loro paese di origine, a meno che non sia nel loro interesse superiore, e devono essere adottate adeguate misure per la loro protezione. Gli Stati dovrebbero quindi trovare forme di protezione complementari, se il rimpatrio non garantisce l'interesse superiore del bambino.

h) Prevenzione del reclutamento militare e protezione dei bambini dagli effetti dei conflitti armati (artt. 38 e 39)

La prevenzione dal reclutamento

54. Gli obblighi degli Stati, sanciti dall'articolo 38 della Convenzione e dagli articoli 3 e 4 del *Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati* si applicano anche ai bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Uno Stato deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire il reclutamento o l'uso dei bambini durante i conflitti armati. Ciò vale anche nei confronti di coloro che sono stati bambini soldato che hanno lasciato le loro unità e che hanno bisogno di protezione contro un nuovo reclutamento.

Misure per la cura e la protezione

55. Le misure per la cura e la protezione dei bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie devono essere prese in modo tale da prevenire il loro reclutamento, un secondo reclutamento o qualunque utilizzo da qualunque parte coinvolta nel conflitto. La tutela non dovrebbe essere affidata a persone od organizzazioni direttamente o indirettamente coinvolte nel conflitto.

Gli ex bambini soldato

56. I bambini soldato dovrebbero essere considerati prima di tutto vittime del conflitto armato. Gli ex bambini soldato che alla fine del conflitto o a seguito di una fuga si trovano non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, devono poter ricevere tutti i servizi di sostegno necessari a consentire loro un reinserimento nella vita normale, inclusa la necessaria assistenza psico-sociale. Questi bambini devono essere identificati e smobilitati, prioritariamente, durante ogni operazione di identificazione e di separazione. I bambini soldato, in particolare quelli non accompagnati e separati dalle loro famiglie, non dovrebbero essere internati, ma piuttosto beneficiare di misure speciali di protezione e di assistenza, riguardanti la smobilitazione e la riabilitazione. Degli sforzi particolare devono essere compiuti per provvedere al supporto e facilitare la reintegrazione delle bambine che sono state arruolate nelle unità armate, sia in qualità di combattenti che in altri ruoli.

57. Se in certe circostanze, la detenzione in via eccezionale di un bambino soldato di età superiore ai 15 anni si dimostri inevitabile, in conformità con le norme internazionali sui diritti umani e sul diritto internazionale umanitario, ad esempio, nei casi in cui rappresenti un concreto pericolo per la sicurezza, le condizioni di detenzione dovrebbero essere conformi agli standard internazionali (compreso l'articolo 37 della Convenzione e quelli riguardanti la giustizia minorile) e non dovrebbero compromettere i tentativi di ricostruire il suo vissuto individuale e di garantire la sua partecipazione ai programmi di riabilitazione.

Non refoulement

58. Poiché il reclutamento minorile e la partecipazione alle ostilità da parte dei minori comporta un alto rischio di danni irreparabili per quanto riguarda i diritti umani fondamentali, compreso il diritto alla vita, gli obblighi degli Stati dettati dall'articolo 38 della Convenzione e dagli articoli 3 e 4 del *Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati*, hanno anche effetti extra territoriali, quindi gli Stati dovranno astenersi dal ricondurre, in qualsiasi modo, il bambino ai confini di uno Stato dove vi sia un concreto pericolo di reclutamento minorile e di partecipazione, diretta o indiretta, alle ostilità.

Forme e manifestazioni di persecuzione riguardanti i bambini⁴

59. Ricordando agli Stati la necessità di condurre procedimenti per la richiesta di asilo politico che tengano in debito conto sia l'età che il sesso dell'individuo, e di adottare una definizione di rifugiato che consideri tali elementi, il Comitato evidenzia che il reclutamento minorile (incluso quello femminile per prestazioni sessuali o per matrimonio forzato con i soldati) e la partecipazione, sia diretta che indiretta, alle ostilità comportano una grave violazione dei diritti umani e quindi una persecuzione. Per questi motivi lo status di rifugiato dovrebbe essere concesso ogni qualvolta sussista il fondato timore che il reclutamento o la partecipazione alle ostilità si fondi su "ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche" (art.1A(2), Convenzione sui rifugiati del 1951).

4. Più generalmente, in merito alle specifiche forme di persecuzione dei bambini, si veda di seguito: Sezione VI (d), Valutazione a misura di bambini dei bisogni di protezione, in considerazione delle forme di persecuzione cui sono soggetti.

Riabilitazione e recupero

- 60.** Gli Stati sono tenuti a sviluppare, quando necessario, e cooperando con le agenzie internazionali e le organizzazioni non governative, un complessivo sistema di sostegno e assistenza psicologica attento all'età e adeguato alle differenze di genere, per i bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie coinvolti in un conflitto armato.

i) Prevenzione e trattamento in caso di privazione della libertà

- 61.** Nell'applicare l'articolo 47 della Convenzione e il principio dell'interesse superiore del bambino, i bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie non dovrebbero, come regola generale, essere detenuti. La detenzione di un bambino non può essere giustificata soltanto dal fatto che non è accompagnato o separato dalla propria famiglia, o per la sua condizione di migrante o per il suo status di residenza o per la mancanza di esso. Nei casi in cui, per altri motivi, la detenzione è giustificata, deve rispettare i dettami dell'articolo 37(b) della Convenzione, secondo cui la detenzione deve svolgersi in conformità alla legge dello Stato in questione, e deve essere utilizzata come ultima risorsa e per il più breve periodo di tempo possibile. Di conseguenza, tutti gli sforzi, compresa l'accelerazione dei tempi dei relativi processi, devono essere intrapresi per permettere il rilascio immediato dei bambini detenuti non accompagnati e separati dalle loro famiglie e il loro collocamento secondo forme di accoglienza più appropriate.
- 62.** Oltre ai requisiti nazionali, gli obblighi internazionali costituiscono parte della legislazione riguardante la detenzione. Per quanto concerne i bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie che cercano asilo, gli Stati sono tenuti a rispettare quanto sancito dall'articolo 31(1) della Convenzione sui rifugiati del 1951. Inoltre, gli Stati devono prendere in considerazione che l'entrata o la permanenza illegale in un paese, da parte di un bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia, può essere giustificata alla luce dei principi generali del diritto, nei casi in cui tale entrata o permanenza sia l'unica maniera di prevenire una violazione fondamentale dei diritti umani del bambino. Perciò, gli Stati, più in generale, nell'adottare politiche riguardanti i bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie, inclusi quelli che sono vittime della tratta e dello

sfruttamento, dovrebbero assicurarsi che essi non siano criminalizzati per il solo fatto di essere entrati o essere presenti nel paese illegalmente.

- 63.** Nei casi eccezionali di detenzione, le condizioni della detenzione devono fondarsi sull'interesse superiore del bambino, conformemente all'articolo 37 (a) e (c) della Convenzione, oltre che ad altri obblighi internazionali. Devono prendersi misure appropriate per quanto riguarda alloggi adeguati ai bambini, separati da quelli degli adulti, a meno che non sia nell'interesse superiore del bambino disporre altrimenti. In realtà, l'approccio sottostante un programma di questo tipo dovrebbe essere legato all'"assistenza" e non alla "detenzione". Le strutture non dovrebbero trovarsi in zone isolate ove non è possibile l'accesso né alle risorse culturalmente adeguate alla comunità né a un'assistenza legale. I bambini dovrebbero, inoltre, avere l'opportunità di intrattenere regolari contatti esterni, di ricevere visite di amici, parenti e delle diverse figure di supporto legale, sociale, e spirituale, oltre che del proprio tutore. Dovrebbero essere loro assicurate tutte le necessità di base così come un'adeguata assistenza medica e psicologica, se necessaria. Durante il loro periodo di detenzione, i bambini hanno il diritto all'educazione, che dovrebbe, idealmente, essere prestata in un luogo esterno a quello di detenzione, così da poter poi facilitare una continuità nella loro educazione dopo il rilascio. Hanno inoltre il diritto di svolgere attività ricreative e di giocare, come dettato dall'articolo 31 della Convenzione. Inoltre, per poter assicurare i diritti sanciti dall'articolo 37(d) della Convenzione, i bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie, e quindi privati della loro libertà, hanno il diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica e a ogni altra assistenza adeguata, e anche ad avere un rappresentante legale.

VI. ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ASILO, MISURE DI PROTEZIONE LEGALE E DIRITTI RELATIVI ALL'ASILO

a) Aspetti generali

- 64.** L'obbligo degli Stati di dotarsi, secondo l'articolo 22 della Convenzione, di "misure adeguate" affinché il bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia, in attesa di vedere riconosciuto lo status di rifugiato, possa beneficiare dell'adeguata protezione, comporta, *inter alia*, la

responsabilità di creare un sistema per l'asilo. In particolare, comporta la necessità di applicare la normativa che si occupa del trattamento particolare da riservare ai bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie e di formare le competenze necessarie per assicurare che tale trattamento sia conforme ai diritti codificati dalla Convenzione e dagli altri strumenti internazionali sui diritti dell'uomo, sulla protezione dei rifugiati, sul diritto umanitario, ratificati dallo Stato parte. Gli Stati che devono operare dei tagli alle risorse necessarie per attuare questi programmi, sono incoraggiati a cercare assistenza internazionale, compresa quella fornita dall'ACNUR.

65. Considerando la natura complementare degli obblighi di cui all'articolo 22 e di quelli che derivano dal diritto internazionale sui rifugiati, così come la desiderabilità di standard consolidati, gli Stati dovrebbero applicare gli standard internazionali sui rifugiati tenendo conto dell'evoluzione che subiscono, in virtù dell'applicazione dell'articolo 22 della Convenzione.

b) Accesso alle procedure di asilo, indipendentemente dall'età

66. I bambini che chiedono asilo, inclusi quelli non accompagnati o separati dalle loro famiglie, devono avere accesso alle procedure e ai meccanismi complementari per l'asilo che assicurino una protezione internazionale, indipendentemente dall'età. Il bambino deve far ricorso alle procedure per l'asilo e/o, quando opportuno, a complementari meccanismi di protezione in base al diritto internazionale e nazionale, in diversi casi: quando, durante il processo di identificazione e registrazione, affiorano circostanze dalle quali emerge che il bambino abbia una paura fondata, o, qualora non sia in grado di manifestarla chiaramente, vi sia oggettivamente un rischio di persecuzione per motivi riguardanti la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza a un particolare gruppo sociale o a causa delle opinioni politiche; quando il bambino si trovi in qualsiasi altra condizione che rende necessaria la protezione internazionale.
67. I bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie per i quali non sussistano indicazioni della necessità di una protezione internazionale, non devono essere automaticamente indirizzati verso la procedura per ottenere l'asilo, ma devono essere protetti da altri strumenti, secondo il diritto internazionale e nazionale.

c) Procedure di protezione e misure di sostegno (art.3(3))

68. Le misure appropriate, in base all'articolo 22(1) della Convenzione, devono tener conto delle particolari vulnerabilità dei bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie, oltre che della normativa e delle condizioni nazionali. Queste misure devono basarsi sulle seguenti considerazioni.
69. Un bambino richiedente asilo politico dovrebbe essere rappresentato da un adulto che conosce la sua storia, che è competente e in grado di rappresentare il suo interesse superiore (vedi sezione V(b), **Nomina di un tutore o di un consulente o rappresentante legale**). Inoltre, al bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia deve essere comunque garantita la possibilità di avere gratuitamente un rappresentante legale qualificato, anche nei casi in cui la domanda per la richiesta dello status di rifugiato segua le normali procedure previste per gli adulti.
70. Va data priorità alle domande per la richiesta dello status di rifugiato di bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie, e ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per giungere, rapidamente e correttamente, a una decisione.
71. Le garanzie procedurali minime richiedono che la domanda sia esaminata da un'autorità competente pienamente qualificata su questioni relative all'asilo e ai rifugiati. Prima che venga presa una decisione finale, un colloquio con una persona qualificata dovrebbe essere garantito nei casi in cui l'età del bambino o la sua maturità lo rendano possibile. Qualora il bambino non sia in grado di comunicare direttamente con il funzionario preposto in una lingua comune, sarà necessaria l'assistenza di un interprete qualificato. Inoltre, al bambino si deve concedere il "beneficio del dubbio" nel caso in cui ci siano dei dubbi di credibilità riguardo la sua storia, e altresì dovrebbe garantirsi la facoltà di presentare appello per un riesame della decisione.
72. I colloqui devono essere condotti da rappresentanti delle autorità competenti a concedere lo status di rifugiato, che terranno in considerazione, ai fini della valutazione finale, la situazione speciale dei bambini non accompagnati nel valutare lo status di rifugiato e nel cercare di conoscere la sua

storia, la sua cultura e il suo passato. Il processo di valutazione comprende un esame condotto per ogni singolo caso e tenendo conto della combinazione unica di fattori personali, familiari e culturali presenti nella vita del bambino, compreso il *background* personale, familiare e culturale del bambino. Il tutore e il rappresentante legale dovrebbero essere presenti durante tutti i colloqui.

73. Nei casi in cui si verificano dei grossi movimenti di rifugiati, durante i quali la determinazione individuale dello status di rifugiato non è possibile, gli Stati possono concedere lo status di rifugiato a tutti i membri del gruppo. In queste circostanze i bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie hanno il diritto di ottenere lo stesso status di tutti gli altri membri del gruppo.

d) Valutazione a misura di bambini dei bisogni di protezione, in considerazione delle forme di persecuzione cui sono soggetti

74. Nel valutare la richiesta dello status di rifugiato di bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie, gli Stati devono prendere in considerazione lo sviluppo del diritto internazionale sui diritti umani e la legislazione riguardante i rifugiati, così come la relazione tra questi due sistemi, oltre che la posizione assunta dall'ACNUR nel suo esercizio della funzione di controllo della Convenzione sui rifugiati del 1951. In particolare la definizione di rifugiato data dalla Convenzione sui rifugiati del 1951 va interpretata in modo sensibile sia a questioni di età che di genere, prendendo in considerazione i motivi specifici, così come le forme e le manifestazioni delle persecuzioni subite dai bambini. Alcune tipologie di persecuzione dei minori che potrebbero giustificare l'ottenimento dello status di rifugiato, se relative a quanto contenuto nella Convenzione del 1951, comprendono: la persecuzione del parente prossimo, il reclutamento minorile, il traffico dei bambini per la prostituzione, lo sfruttamento sessuale e le mutilazioni genitali femminili. Gli Stati dovrebbero quindi porre attenzione, nel definire le procedure per determinare lo status di rifugiato, a queste forme di persecuzione specifiche dei bambini così come alla violenza fondata sul genere.
75. Lo staff coinvolto nei procedimenti di valutazione per l'ottenimento dello status di rifugiato per i bambini, in particolare quelli non accompagnanti e

separati dalle proprie famiglie, dovrebbe ricevere una formazione che tenga conto, nell'applicare il diritto internazionale e nazionale sui rifugiati, dell'età, della cultura e del genere. Per poter valutare in modo appropriato le richieste di asilo presentate dai bambini, il governo dovrebbe includere, negli sforzi compiuti per raccogliere informazioni nei paesi d'origine, informazioni sulla situazione dell'infanzia, compresa quella appartenente a minoranze o gruppi marginizzati.

e) Pieno godimento dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati, internazionalmente riconosciuti, da parte dei bambini aventi lo status di rifugiato (art. 22)

- 76.** I bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie, che hanno ottenuto lo status di rifugiato e a cui viene concesso l'asilo, godono dei diritti sanciti dalla Convenzione sui rifugiati del 1951, ma anche di tutti i diritti umani garantiti ai minori nel territorio dello Stato parte, o in quelli soggetti alla sua giurisdizione, compresi quei diritti che richiedono una permanenza legale sul territorio.

f) Altre forme complementari di protezione per i bambini

- 77.** Nei casi in cui i requisiti per concedere lo status di rifugiato come sancito dalla Convenzione dei rifugiati del 1951 non siano raggiunti, i bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie potranno beneficiare di altre forme complementari di protezione sulla base delle loro necessità di protezione. L'applicazione di queste forme complementari di protezione non esonera gli Stati dall'obbligo di rispondere ai particolari bisogni di protezione del bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia. Pertanto i bambini a cui sono garantite queste forme di protezione devono comunque poter godere di tutti i diritti umani garantiti ai bambini sul territorio dello Stato o in quelli soggetti alla sua giurisdizione, compresi quei diritti che richiedono una permanenza legale sul territorio.
- 78.** In conformità con i principi generali applicabili, e in particolare con quelli che riguardano le responsabilità degli Stati nei confronti dei bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie che si trovano sul territorio dello Stato, i minori ai quali non viene riconosciuto lo status di rifugiati né beneficiano di altre forme di protezione complementari, godranno comunque della prote-

zione delle norme della Convenzione fin quando rimangono *de facto* all'interno del territorio dello Stato e/o in quelli soggetti alla sua giurisdizione.

VII. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, RITORNO NEL PAESE DI ORIGINE E ALTRE SOLUZIONI DUREVOLI

a) Aspetti generali

- 79.** Lo scopo ultimo per quanto riguarda il destino dei bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie è quello di identificare una soluzione di lungo periodo che soddisfi tutti i loro bisogni di protezione, prenda in considerazione l'opinione del bambino e, se possibile, conduca a superare la situazione in cui si trova il bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia. Gli sforzi necessari per trovare delle soluzioni di lungo periodo per i bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie dovrebbero essere iniziati e attuati senza alcun ritardo, non appena possibile, preferibilmente non appena si identifichi il bambino non accompagnato o separato. Seguendo un approccio basato sui diritti, il tentativo di trovare una soluzione di lungo periodo, deve iniziare analizzando la possibilità del ricongiungimento familiare.
- 80.** L'attività volta alla ricerca dei familiari è una componente essenziale del tentativo di trovare una soluzione di lungo periodo, e le va data priorità qualora l'attività stessa, o il modo in cui è portata avanti, non contrasti con l'interesse superiore del bambino e non leda i diritti fondamentali delle persone a cui si vuole ricongiungere il bambino. In ogni caso, durante la ricerca non va fatto alcun riferimento allo status del bambino come richiedente asilo politico o come rifugiato. Rispettando tutte queste condizioni, la ricerca va comunque continuata anche durante la procedura di richiesta di asilo. Una soluzione di lungo periodo va ricercata per tutti i bambini che sono costretti a rimanere nel territorio dello Stato che li ospita per motivi legati alla richiesta di asilo, o ad altre forme complementari di protezione, o a causa di altri ostacoli legali o reali da rimuovere.

b) Ricongiungimento familiare

- 81.** Per rispettare pienamente il dettato dell'articolo 9 della Convenzione - che

afferma che il bambino non deve essere separato dai suoi genitori contro la sua volontà - vanno compiuti tutti gli sforzi possibili per ricongiungere il bambino, non accompagnato o separato, con i suoi genitori, salvo nei casi in cui un'ulteriore separazione non sia necessaria per l'interesse superiore del bambino, rispettando il diritto del bambino a esprimere liberamente la sua opinione (art. 2) (e vedi Sezione IV(e) su Il diritto del bambino di esprimere liberamente la sua opinione). In base a quanto dettato dall'articolo 9 paragrafo 1, frase 2, il ricongiungimento è comunque proibito nei casi in cui i genitori maltrattino o trascurino il bambino, e altre considerazioni sull'interesse superiore del bambino possono essere un limite soltanto per la riunificazione in alcuni luoghi specifici.

- 82.** Il ricongiungimento familiare nel paese di origine non è nell'interesse superiore del bambino e quindi non va perseguito quando vi è un "ragionevole rischio" che il suo rimpatrio possa portare ad una violazione dei diritti umani fondamentali del bambino. Questo rischio è indiscutibilmente documentato nel riconoscimento dello status di rifugiato o nella decisione da parte delle autorità competenti sull'applicabilità degli obblighi di *non refoulement* (inclusi l'articolo 3 del CAT e 6 e 7 dell'ICCPR). Di conseguenza, lo status di rifugiato costituisce un ostacolo legalmente vincolante per il ritorno al paese di origine e, quindi, alla riunificazione familiare. Nei casi in cui il rientro al paese di origine comporti dei rischi non gravi, come per esempio il timore che il bambino subisca le conseguenze di una violenza generalizzata, questi rischi vanno confrontati e bilanciati con gli altri rischi, come le conseguenze del prolungamento della separazione. In situazioni del genere va ricordato che la sopravvivenza del bambino è la considerazione preminente e una preconditione per il godimento di tutti gli altri diritti.
- 83.** Ogni qual volta la riunificazione familiare nel paese di origine non sia possibile, sia per ostacoli legali al rientro, sia, tenuto conto dell'interesse superiore del bambino, per la decisione di non rimpatriarlo, gli obblighi derivanti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione sono in vigore e dovrebbero determinare la decisione del paese di accoglienza sul ricongiungimento familiare. In queste situazioni, gli Stati parti devono tener conto che "ogni domanda presentata da un bambino o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di uscirne ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza" e

"gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari (art. 10(1)). I paesi di origine devono rispettare "il diritto del bambino e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro, e di fare ritorno nel proprio paese" (art. 10(2)).

c) Ritorno al paese di origine

84. Il ritorno al paese di origine non costituisce un'opzione percorribile quando comporta il "rischio ragionevole" di una violazione sostanziale dei diritti umani del bambino, e in particolare, quando si applica il principio di *non refoulement*. Come principio, il ritorno al paese di origine deve essere organizzato solo se tale rientro è nell'interesse superiore del bambino. Nel determinare ciò occorre considerare *inter alia*:

- La salvezza, la sicurezza e la condizione, anche socio-economica, che il bambino dovrà affrontare al rientro, anche attraverso un'indagine a domicilio, se necessario condotta da una rete di organizzazioni sociali.
- La disponibilità di assistenza per quello specifico bambino.
- Le opinioni del bambino che sono espresse sulla base dell'articolo 12, e anche quelle di chi lo assiste.
- Il livello di integrazione del bambino nel paese che lo ospita e la durata del periodo di assenza dal suo paese d'origine.
- Il diritto del bambino a "preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari" (art. 8).
- La "necessità di una certa continuità nell'istruzione del bambino, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica" (art. 20).

Nel caso in cui manchi l'assistenza fornita dai genitori o da altri membri della famiglia estesa, il rientro al paese di origine non dovrebbe avvenire senza che siano state presi a priori accordi sicuri e concreti riguardanti l'assistenza e la custodia al rientro nel paese d'origine.

85. In casi eccezionali, il rientro al paese di origine può essere organizzato dopo un'attenta valutazione dell'interesse superiore del bambino e anche di altre considerazioni, in particolare se queste ultime siano rispettose dei diritti soggettivi e prevalgano sull'interesse superiore del bambino. Questo potrebbe verificarsi in quelle situazioni in cui il bambino è un

rischio per lo Stato e per la sua società. Le motivazioni che non si basano su dei diritti di fondo, per esempio riguardanti i controlli sui tassi di immigrazione, non possono prevalere su considerazioni relative all'interesse superiore del bambino.

86. In tutti i casi, le modalità di rimpatrio devono essere condotte in modo sicuro, che sia a misura di bambino e attento alla differenza di genere.
87. In questo contesto, ai paesi di origine vengono ricordati i loro obblighi, come sanciti dall'articolo 10 della Convenzione, in particolare per quanto riguarda "il diritto del bambino e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di far rientro nel proprio paese".

d) Integrazione locale

88. L'integrazione locale è la prima opzione da considerare se il ritorno al paese di origine è impossibile sia legalmente che concretamente. L'integrazione locale si deve basare su uno status legale sicuro (incluso lo status di residenza) e deve essere dettata dagli obblighi della Convenzione. Tali obblighi sono pienamente applicabili a tutti i bambini che rimangono nel paese, indipendentemente se per motivi legati al riconoscimento come rifugiati, o all'esistenza di altri ostacoli legali al loro rientro, o se la valutazione dell'interesse superiore del bambino abbia fatto decidere a sfavore del rimpatrio.
89. Una volta determinato che un bambino separato dalla propria famiglia o non accompagnato rimarrà nella comunità, le autorità competenti dovrebbero condurre una valutazione della situazione del bambino e poi, consultandosi con il bambino stesso e con il suo tutore, adottare provvedimenti di lungo periodo all'interno della comunità locale e altre misure necessarie per facilitare questa integrazione. La sistemazione di lungo periodo dovrebbe essere decisa sulla base dell'interesse superiore del bambino, e in questa fase l'istituzionalizzazione dovrebbe essere, ove possibile, solo un'ultima risorsa. Il bambino non accompagnato o separato dalla propria famiglia dovrebbe godere degli stessi diritti (incluso quello all'istruzione, la formazione, l'impiego e l'assistenza sanitaria) goduti dai bambini della nazione. Nell'assicurare che tali diritti siano pienamente goduti dai bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie, lo Stato che li accoglie

potrebbe dover prestare una speciale attenzione alle misure extra richieste per occuparsi dello status vulnerabile di questi bambini, come per esempio una più intensiva formazione linguistica.

e) Adozione internazionale (art. 21)

- 90.** Quando si considera l'adozione dei bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie, gli Stati devono rispettare pienamente le condizioni previste dall'articolo 21 della Convenzione, così come quelle derivanti da altri strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione dell'Aja del 1993 per la tutela dei bambini e la cooperazione in materia di adozione internazionale e le Raccomandazioni riguardanti l'applicazione ai minori rifugiati o sfollati. Gli Stati dovrebbero osservare, in particolare, quanto segue:
- 91.** L'adozione dei bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie deve essere considerata solo dopo che è stato stabilito che il bambino si trova in condizione di adottabilità. In pratica, questo significa, *inter alia*, che gli sforzi per rintracciare la famiglia sono falliti o che i genitori hanno acconsentito all'adozione. Il consenso dei genitori e di altre persone, istituti e autorità, necessario ai fini dell'adozione, deve essere libero e informato. Questo presuppone, in particolare, che il consenso non sia stato indotto da alcuna forma di pagamento o di compenso, e che non sia stato ritrattato.
- I bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie non devono essere adottati con urgenza in situazioni di emergenza.
 - Qualunque adozione deve essere determinata sulla base dell'interesse superiore del bambino e sulla base della legislazione competente nazionale e internazionale, e della prassi consuetudinaria.
 - Le opinioni del bambino, in base alla sua età e al grado di maturità, devono essere ricercate e prese in considerazione durante tutte le procedure per l'adozione. Ciò implica che il bambino è stato consigliato e informato di tutte le conseguenze che comporta l'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto. Tale consenso deve essere stato dato liberamente e non ottenuto dietro pagamento o compensi di altro tipo.
 - Va data priorità all'adozione da parte di parenti nel loro paese di residenza. Quando questa opzione non è possibile verrà data all'adozione

all'interno della comunità di provenienza del bambino o per lo meno nell'ambito della sua stessa cultura.

- L'adozione non va presa in considerazione:
 - quando c'è una speranza di rintracciare la famiglia del bambino e il ricongiungimento familiare sia l'interesse superiore del bambino;
 - è contraria ai desideri del bambino e dei suoi genitori;
 - è passato un tempo ragionevole durante il quale sono stati fatti tutti i tentativi possibili per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia del bambino. Questo periodo varia in base alle circostanze, in particolare quelle concernenti la possibilità di condurre adeguate azioni per rintracciare la famiglia; ciò nonostante questo processo va completato entro un limite di tempo ragionevole.
- L'adozione in un paese di asilo non dovrebbe avvenire qualora vi sia la possibilità di un rimpatrio volontario nel prossimo futuro, basato su condizioni di sicurezza e dignità.

f) Il trasferimento in un paese terzo

- 92.** Il trasferimento in un paese terzo può offrire una soluzione di lungo periodo per il bambino non accompagnato o separato che non può ritornare nel paese d'origine e per il quale non è possibile una soluzione di lungo periodo nel paese che lo ospita. La decisione di trasferire il bambino in un paese terzo deve basarsi su una valutazione aggiornata, omnicomprensiva, e basata sull'interesse superiore del bambino, che prenda in considerazione, in particolare, i bisogni di protezione internazionale e anche altri bisogni. Il trasferimento in un paese terzo è indicato nei casi in cui sia il solo mezzo per proteggere, effettivamente e in modo sostenibile, il bambino dal *refoulement* o da persecuzioni, o da altre violazioni dei diritti umani fondamentali nel paese in cui si trova. Tale trasferimento è nell'interesse superiore del bambino non accompagnato o separato se consente il ricongiungimento familiare nel paese dove viene trasferito.
- 93.** La valutazione dell'interesse superiore, che viene effettuata prima del trasferimento in un paese terzo, deve prendere in considerazione anche altri fattori, tra i quali: il tempo necessario a rimuovere gli ostacoli che, per cause legali o di altro genere, impediscono il rientro del bambino nel suo paese d'origine; il diritto del bambino a preservare la sua identità, inclusa la sua nazionalità e il suo nome (art. 8), l'età, il sesso, il suo stato emotivo,

la sua formazione e la sua origine familiare; la continuità o discontinuità di assistenza nel paese ospitante; l'auspicabile continuità nella crescita e nel rispetto dell'origine etnica, religiosa, culturale e linguistica (art. 20); il diritto del bambino a preservare le sue relazioni familiari (art. 8) e le collegate possibilità di ricongiungimento familiare nel breve, medio e lungo periodo, sia nel paese di origine, che in quello ospitante o in quello dove viene successivamente trasferito. I bambini non accompagnati o separati non dovrebbero mai essere trasferiti in un paese terzo se ciò danneggia o mette in serio pericolo il futuro ricongiungimento familiare.

94. Gli Stati sono incoraggiati a fornire adeguate opportunità di trasferimento così da soddisfare tutti i bisogni legati al trasferimento connessi ai bambini non accompagnati e separati.

VIII. FORMAZIONE, DATI E STATISTICHE

a) Formazione del personale che si occupa dei bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie

95. Dovrebbe essere accordata un'attenzione particolare alla formazione degli operatori che lavorano con i bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie. Una formazione specializzata è altrettanto necessaria per i rappresentanti legali, i tutori, gli interpreti e tutti coloro i quali si occupano di tali bambini.
96. Questa formazione dovrebbe concentrarsi in modo specifico sui bisogni e i diritti dei gruppi coinvolti. Ciò nonostante i seguenti elementi chiave dovrebbero essere inclusi in tutti i programmi di formazione:
- Principi e obblighi della Convenzione
 - Conoscenze del paese di origine dei bambini non accompagnati e separati
 - Tecniche di colloquio appropriate
 - Sviluppo e psicologia del bambino
 - Sensibilità culturale e comunicazione inter-culturale

Inoltre, dovrebbe essere assicurata una regolare attuazione dei programmi di formazione iniziale, anche attraverso l'apprendimento sul campo e le reti di professionisti.

b) Dati e statistiche sui bambini non accompagnati e separati dalle proprie famiglie

- 97.** L'esperienza del Comitato dimostra che i dati e le statistiche riguardanti i bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie sono limitati al numero di arrivi e/o alle richieste di asilo. Questi dati sono insufficienti per un'analisi dettagliata sull'attuazione dei diritti di questi bambini. Inoltre, i dati e le statistiche sono spesso rilevati da vari ministeri e agenzie. Questo implica un ulteriore impedimento per l'analisi e comporta delle potenziali preoccupazioni per la riservatezza e il diritto del bambino alla privacy.
- 98.** A riguardo, lo sviluppo di un sistema dettagliato e integrato di raccolta di dati sui bambini non accompagnati e separati è un prerequisito per lo sviluppo di politiche efficaci per l'attuazione dei diritti di questi bambini.
- 99.** I dati raccolti in questi sistemi dovrebbero idealmente includere, perlomeno, queste informazioni: i principali dati biografici del bambino (età, sesso, paese di origine e nazionalità, gruppo etnico); il numero totale di bambini non accompagnati e separati che tentano di entrare nello Stato e il numero di coloro ai quali non è stato concesso l'ingresso; il numero di richieste di asilo; il numero di rappresentanti legali e di tutori assegnati a questi bambini; lo status giuridico e il tipo di immigrato (per esempio, richiedente asilo politico, rifugiato, o richiedente il permesso di residenza temporanea); il tipo di collocamento (per esempio, in istituti, in famiglie, o in abitazioni indipendenti); l'iscrizione a scuola o la formazione professionale; i ricongiungimenti familiari; e il numero di quanti sono rientrati nel loro paese di origine. Inoltre, gli Stati parti dovrebbero raccogliere dati qualitativi per permettere di prendere in considerazione questioni ancora non sufficientemente analizzate, come, per esempio, la scomparsa di bambini non accompagnati e separati, e l'impatto del traffico.

Traduzione non ufficiale a cura del
Comitato Italiano per l'UNICEF-Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma
Tel. 06478091 - Fax 0647809270
pubblicazioni@unicef.it
www.unicef.it
C.F. 01561920586
c/c postale n. 745000 UNICEF Italia
c/c bancario n. 000000505010
Banca Popolare Etica
CIN M – ABI 05018 – CAB 12100

